

Ai gentili clienti
Loro sedi

Contributo integrativo dei professionisti

(Direttiva 2010/45/UE – D.L. 216/2012 - L.228/2012)

Modifiche al D.p.r 633/72

Il DL 216/2012 e successivamente la L 228/2012 hanno modificato il D.p.r 633/72 prevedendo che dal 1 gennaio 2013 le prestazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale, rese a soggetti debitori di imposta in un altro paese UE o Extra UE, **vanno incluse ne volume d'affari ai fini IVA.**

Questa modifica ha riflessi anche sul contributo integrativo previdenziale che i professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali indicano in fattura a titolo di rivalsa (l'importo varia dal 2% al 5% a seconda dell'albo di appartenenza e dai regolamenti interni delle singole casse professionali).

Dal 1 gennaio 2013 i professionisti che emettono fattura per prestazioni nei confronti di un soggetto passivo di imposta in uno stato UE o Extra UE dovranno maggiorare la fattura del corrispettivo per il contributo integrativo, a prescindere se questo venga o meno incassato dal professionista stesso.

Eccezione:

Continua a non essere fatturato, e a non rientrare nel volume di affari IVA (quindi a non essere assoggettato al contributo integrativo) il compenso per la consulenza effettuata su un bene immobile situato in paese UE quando il committente è situato in paese UE differente da quello in cui è ubicato il bene.

Es. Consulenza effettuata da Architetto Italiano ad una ditta Tedesca per un immobile situato in Spagna.

L'operazione è qualificata come fuori campo IVA ai sensi dell'art. 7 – quater del Dpr 633/72. L'iva è dovuta in Spagna (dove è situato l'immobile), ma il debitore di imposta non è il committente Tedesco, perché in Spagna non è un soggetto passivo IVA. L'Iva dovrà quindi essere assolta dal professionista Italiano che dovrà identificarsi ai fini Iva in Spagna per assolvere il tributo.

Per concludere

Il cambiamento normativo riguarda le consulenze estere effettuate da : attuari, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geologi, agrotecnici, periti agrari, avvocati, biologi, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ragionieri, geometri, ingegneri e architetti, periti industriali, infermieri professionali, psicologi, veterinari e giornalisti.

I soggetti che non vengono interessati dal cambiamento normativo e quindi non devono aumentare le proprie fatture del contributo integrativo per le consulenze "estere", sono gli altri professionisti **non soggetti al contributo integrativo** o quelli non regolamentati, soggetti all'iscrizione nella gestione separati INPS.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti